

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l."
CON SEDE IN SAN GIOVANNI TEATINO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - DOMICILIAZIONE - DURATA

Art. 1 - La società è denominata "San Giovanni Servizi S.r.l." (in sigla "S.G.S. S.r.l.").

Art. 2 - La società ha per oggetto la gestione e l'espletamento di attività e servizi comunque finalizzati al conseguimento dell'igiene urbana nell'ambito del territorio regionale. In particolare, la società potrà esercitare le seguenti attività la cui elencazione segue a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) gestione di servizi di nettezza urbana e complementari;
- b) gestione di servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani, speciali (pericolosi e non, tossici, nocivi) e di materie prime e secondarie e scarti di lavorazione;
- c) promozione di campagne di cultura e sensibilizzazione ecologica;
- d) costruzione, manutenzione, organizzazione e riordino di servizi ed impianti di nettezza urbana, complementari e comunque connessi;
- e) costruzione e gestione di impianti di trattamento e trasformazione di rifiuti solidi e liquidi e commercializzazione dei loro derivati;
- f) individuazione delle modalità di tariffazione con particolare riferimento all'incidenza del costo di trattamento dei rifiuti prodotti dalle varie categorie di utenti ed al modo con cui gli stessi li conferiscono per lo smaltimento, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'ambiente; gestione amministrativa della tariffazione e degli adempimenti connessi, compresi l'accertamento ed il recupero dei crediti;
- g) attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione;
- h) spazzamento e manutenzione di strade, piazze e luoghi pubblici in genere, ripulitura di fossi e canali e recupero ambientale, pulizia delle scarpate delle strade, compresa la gestione della segnaletica stradale e sgombero neve;
- i) gestione dei servizi di smaltimento e depurazione dei reflui fluidi;
- j) gestione dei servizi di monitoraggio e consulenza sull'aria con particolare attenzione alla presenza di inquinanti e controllo delle emissioni nell'ambiente di gas, fumi ed altre sostanze nocive;
- k) commercializzazione in Italia dei prodotti rivenienti dal riciclaggio e/o cernita di rifiuti quali fertilizzanti organici e chimico-organici, composti organici variamente miscelati, con o senza l'apporto di componenti chimici;
- l) partecipazione a Società, Consorzi e Raggruppamenti, anche temporanei, d'impresa aventi finalità similari a quelle sopraelencate.

Rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto per conto proprio e per conto di terzi.

Al fine di meglio realizzare l'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili e comunque compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie con esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito e delle attività di cui alle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n.

197 approvato con D.Lgs. del 1.9.1993 n. 385 come modificato dal D.lgs. 141/2010.

Art. 3 - La sede della società è in San Giovanni Teatino. Con decisione dell'organo amministrativo, potranno istituirsi e sopprimersi, purchè in Italia, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di trasferire la sede sociale e quella di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 4 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 5 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

La durata della partecipazione privata si estende fino alla scadenza del contratto di servizio appaltato nella gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato.

In tal caso il socio pubblico potrà procedere con le seguenti modalità alternative:

1. ad indire una gara di appalto a doppio oggetto per la scelta di un nuovo partner privato, sia in forma singola od associata, che acquisterà la qualità di socio operativo industriale della Società e per l'affidamento del nuovo contratto di servizio;

2. all'alienazione della quota pubblica ai sensi di legge e secondo quanto previsto dal Dlgs 175/2016 e smi, fermo restando il diritto di prelazione degli altri soci.

In entrambe le ipotesi per determinare il valore della quota si procederà secondo quanto previsto all'art. 10 del presente Statuto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di servizio, anch'esso causa di interruzione della durata della partecipazione privata, si procederà per la valutazione della quota del socio privato secondo modalità di cui all'art.10.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, QUOTE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art.6 - Il capitale sociale è di euro 103.280,00 (centotreduecentottantamila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice civile. In sede di aumento del capitale sociale potrà essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di attuare l'aumento medesimo mediante conferimenti di denaro.

Il capitale sociale è posseduto dal comune di San Giovanni Teatino nella misura non inferiore al 51%. Al fine di mantenere tale partecipazione prevalente saranno considerati assolutamente inefficaci nei confronti della società i trasferimenti di quote e la sottoscrizione di nuove quote che comportino modifiche della percentuale minima di quote di capitale possedute dall'Ente pubblico territoriale.

Le quote sono pertanto di due categorie: le quote di categoria A possono essere sottoscritte unicamente dal Comune di San Giovanni Teatino e da

eventuali altri Enti pubblici territoriali aventi sede all'interno del territorio della Regione Abruzzo.

Le quote di categoria B possono essere sottoscritte unicamente da soggetti aventi le caratteristiche tecniche ed operative indicate in apposito bando di selezione del partner privato, sia esso in forma singola o aggregata.

Art. 7 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o concesse in garanzia se non con il consenso scritto di tutti i soci.

Art. 8 - Le quote sono trasferibili ai sensi di legge, in tutto od in parte, salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci, così come stabilito dall'art. 10 Dlgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti modalità:

a) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie quote, dovrà comunicare la propria intenzione di vendere a mezzo lettera raccomandata, o altro sistema equivalente, all'Organo Amministrativo; tale comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, la percentuale delle quote che il cedente intende cedere e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

b) L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, ne comunicherà il contenuto agli altri soci che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

b1) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata, o altro sistema equivalente, consegnata al servizio postale non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b2) le quote dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata, o altro sistema equivalente, da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub

b2) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle quote offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le quote offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

c) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle quote da ciascuno di essi possedute.

d) Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci della stessa categoria che, viceversa, intendono valersene.

e) Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio della stessa categoria, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

f) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle quote offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

g) Qualora nessun socio intenda acquistare le quote offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente titolare di quote di categoria A sarà libero di trasferire le quote offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i trenta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, qualora ciò non avvenisse, la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

h) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

i) Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote e per la costituzione di pegno od usufrutto.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote in violazione delle previsioni del presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

La cessione delle quote e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia in forma scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Nell'ipotesi di trasferimento a qualsivoglia titolo delle quote di tipo B il socio potrà effettuare il trasferimento a terzi con analoghe caratteristiche tecniche ed operative solo previo espletamento di un bando ad evidenza pubblica attraverso il quale verrà selezionato il socio privato.

Detto bando dovrà avvenire a cura del socio pubblico, attraverso procedura ad evidenza pubblica e, all'espletamento della stessa, l'Organo amministrativo indicherà in forma scritta il nominativo del nuovo acquirente.

Una volta individuato e comunicato al socio il nominativo del nuovo acquirente il trasferimento dovrà essere perfezionato entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della comunicazione.

Il Socio è comunque libero di rifiutare l'offerta e di conservare la titolarità delle quote previo rimborso delle spese sostenute e documentate dal socio pubblico.

Qualora la procedura di selezione non determini nessun nuovo socio, nei termini di cui al presente articolo, il socio che intende cedere la sua partecipazione potrà recedere dalla società in conformità a quanto previsto nel presente statuto.

Ai fini del presente articolo per trasferimento si intendono tutti i negozi di alienazione sia ove relativi al trasferimento di quote sia ove relativi a trasferimenti di diritti di opzione.

Oltre alla vendita, a titolo esemplificativo, si intendono negozi di trasferimento i contratti di permuta, la costituzione di trusts, i contratti e/o atti di conferimento, dazione in pagamento e donazione, costituzione di diritti reali e qualsiasi altro negozio che trasferisca il diritto di voto.

Art. 9 - Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro quote, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) la trasformazione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la proroga dei termini.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle quote per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Qualora il recesso venga esercitato dal socio privato titolare di quote di tipo B e sia necessario procedere alla sua sostituzione il socio pubblico, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della raccomandata, pubblicherà un bando di gara per l'individuazione del nuovo partner fissando le modalità, le garanzie e le caratteristiche richieste al nuovo socio in base agli obiettivi da raggiungere.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle quote per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 10 - Il valore delle quote dei soci recedenti è determinato dall'Organo Amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazione societaria.

I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenere copia a proprie spese.

In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su

istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

II procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2437 quater del codice civile; comunque il rimborso delle quote per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

Art. 11 - Finanziamenti alla società con diritto alla loro restituzione possono essere effettuati anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, solo dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

I finanziamenti effettuati dal socio pubblico alla Società non possono essere infruttiferi d'interessi.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12 - Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7 e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) le decisioni di trasferire la sede sociale o di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, al di fuori del territorio del Comune di San Giovanni Teatino (CH).
- d) La scelta motivata del tipo di organo amministrativo, la nomina dei componenti con l'indicazione del Presidente, se presente, e retribuzione e la loro revoca.
- e) La nomina dell'organo di controllo e del Presidente, se presente, e la sua revoca.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica e la posta elettronica certificata).

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Con la stessa lettera saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ai fini della totalitarierità dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci assenti nonché, se nominato, al revisore contabile.

Art. 13 - Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritta, ma non da un amministratore né da un dipendente della società. Il rappresentante non può essere delegato da più di un socio. La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'Assemblea e conservata agli atti della società.

Art. 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza od impedimento, da persona eletta dall'Assemblea.

Il Presidente nomina tra gli intervenuti il Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio ai sensi di Legge.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se è rappresentato il settantacinque per cento del capitale sociale; le delibere assunte sono valide, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia.

L'assemblea straordinaria delibera, sulle materie di cui all'art. 2479 co. 2 n.4 e 5, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, ed in seconda

convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 16 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse debbono constare dal verbale sottoscritto dallo stesso presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della Legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - L'Organo Amministrativo della Società è rappresentato di norma da un Amministratore Unico. L'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri. L'Assemblea in sede di nomina dell'Organo Amministrativo, qualsiasi ne sia la composizione, deve verificare, ai sensi di legge, la sussistenza dei requisiti morali e professionali, l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità delle persone designate.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi, a norma dell'art. 2383 C.C., salvo dimissioni o revoca da parte dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del Capitale sociale. Possono ricoprire la carica di Amministratore coloro che, oltre ad avere i requisiti generali e specifici prescritti e richiamati al comma precedente, non abbiano rapporti di parentela entro il 4° grado con Amministratori comunali in carica, né siano stati Amministratori comunali nel decorso quinquennio precedente l'affidamento dell'incarico.

In caso l'Organo Amministrativo sia individuato in un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da un numero di componenti variabile da tre o cinque membri eletti dall'Assemblea nel rispetto degli equilibri di genere ai sensi della legge 12 luglio 2011 n. 120; Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, che ha la rappresentanza legale della società. In deroga all'art. 2475, terzo comma, del codice civile l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Art. 19 - Gli Amministratori non possono assumere la qualità di socio in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

Art. 20 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la Legge o lo Statuto riserva all'assemblea dei soci. E' in facoltà dell'Organo amministrativo di delegare all'amministratore

delegato la trattazione di tutti o alcuni affari di ordinaria amministrazione con firma libera determinandone le attribuzioni ed i poteri.

L'Organo amministrativo, qualora individuato dall'Assemblea nella forma del Consiglio di Amministrazione, si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, ai sindaci effettivi, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica o posta elettronica certificata).

Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora - anche in assenza delle suddette formalità e fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato - tutti i membri del consiglio stesso ed i componenti del collegio sindacale siano presenti o siano stati preventivamente informati della riunione; in tal caso occorrerà che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono stati informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti assenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del consiglio sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità di voto prevale la decisione con il voto favorevole del Presidente.

Art. 21 - Per l'opera svolta a favore della società, agli amministratori viene corrisposta una indennità annua da pagarsi in rate mensili, che sarà decisa dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio annuale nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. E' fatto comunque divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

L'assemblea dei soci potrà, ai sensi di legge, deliberare di corrispondere, o fissarne i criteri, un rimborso delle spese documentate, necessarie ed inerenti allo svolgimento del proprio mandato.

Art. 22 - L'Organo amministrativo può nominare un eventuale consigliere delegato e fissarne i poteri di firma e rappresentanza; può nominare un direttore generale fissandone le attribuzioni ed i poteri, o tecnici amministrativi, anche tra persone estranee alla società determinando il compenso da corrispondere loro.

Può altresì nominare un vice presidente, che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità e

di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito delle deleghe attribuite, all'Amministratore delegato o al Direttore generale.

TITOLO V

CONTROLLO DEI SOCI, LEGALE E CONTABILE

Art. 23 - Ciascun socio ha il diritto di avere dall'organo amministrativo notizie dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.

Art. 24 - L'assemblea nomina l'Organo di controllo che può essere monocratico o collegiale; tale organo ha anche funzioni di controllo sulla gestione contabile, qualora l'Assemblea non nomini un Revisore legale dei conti.

L'organo di controllo, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

L'organo di controllo collegiale dovrà comporsi di tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Revisore legale dei conti a cui sono attribuite le funzioni di controllo contabile di cui agli art. 2477 cod. civ.

Il Revisore contabile deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

Il compenso del Revisore legale dei conti è fissata dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Revisore legale dei conti, se nominato, comunica il proprio domicilio e i propri indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata e di telefax all'atto dell'accettazione dell'incarico. Tali indirizzi saranno, salvo diversa comunicazione, utilizzati per tutte le comunicazioni sociali.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Art. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile.

Art. 26 - Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non si sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio a cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

Art. 27 - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato, nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso uno sportello bancario indicato dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi nel termine di tre anni sono prescritti a favore della società ed accantonati in apposito fondo.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. Addivenendosi allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato, su istanza della parte più diligente, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti, nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003, n. 5.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o tre arbitri, nominato/i dal Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti.

In ogni caso l'arbitro unico/i tre arbitri deciderà/decideranno secondo diritto e in via rituale nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del c.p.c..

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 30 - Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale, ovvero mediante posta elettronica certificata.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica, posta elettronica certificata o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata ovvero al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali,utilizzandosi all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata e il numero telefonico dell'organo di controllo.
- d) al Revisore legale dei conti, se nominato, al domicilio e agli indirizzi di posta elettronica, posta elettronica certificata e numero di telefax comunicati all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Art. 31 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di Società a responsabilità limitata previste dal codice civile nonchè le leggi speciali tempo per tempo vigenti.

Art. 32 - Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

ALLEGATO "A" AL N. 1727 DI RACCOLTA FIRMATO DA: ANCHINI Ernesto, Diego Valente (Notaio).